

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**  
**CIRCOLO TENNIS CASATORRE**

**ART.1** L'associazione non riconosciuta, sportiva dilettantistica denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS CASATORRE con sede in Castel San Pietro Terme (BO) Viale Terme 840 è retta dalle norme del presente Statuto. La denominazione sociale potrà essere integrata o modificata con altre espressioni con delega del Consiglio Direttivo. Potrà affiliarsi alle federazioni provinciali e nazionali operanti nelle varie discipline sportive praticate dai propri associati accettando gli statuti delle stesse. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non costituirà modificazione statutaria.

**ART.2** L'Associazione non riconosciuta di carattere sportivo, dilettantistica, è apartitica e aconfessionale e non ha scopi di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione e/o la distribuzione degli stessi non sia (siano) impostata/e dalla legge. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive.

L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive, ricreative e culturali, connesse alla pratica del tennis, nonché la promozione dello sport, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del tennis.

A tal fine potrà partecipare a gare, tornei, campionati, indire manifestazioni e gare dilettantistici, organizzare spettacoli di carattere sportivo e occasionalmente di altro genere, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesso verde pubblico o attrezzato, sottoscrivere contratti con aziende private al fine di usufruire delle strutture ritenute necessarie al raggiungimento della scopo sociale, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, accettare, in via meramente strumentale, per autofinanziamento e senza scopo di lucro, sponsorizzazioni ed erogare pubblicità a committenti pubblicitari, istituire corsi interni di formazione, di addestramento, di mantenimento, di rieducazione e realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione dello sport. Ampia libertà e spazio vengono lasciati alle esigenze degli associati: sia che questi siano animati da spirito ricreativo, sia che siano spinti da velleità agonistiche, rivestono tutti la stessa importanza in seno all'Associazione, la quale si impegna a fornire il massimo appoggio e sostegno in eguale misura.

**ART.3** E' caratterizzata dalla democraticità della struttura per garantire la partecipazione alle attività sportive da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità e per garantire l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; è caratterizzata altresì dalla elettività delle cariche

associative e dal gratuito espletamento delle stesse, nonché dalle prestazioni fornite dagli associati e dalla obbligatorietà del bilancio; si vale prevalentemente, ove possibile, di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti; non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le proprie attività.

**ART.4** L'Associazione ha durata illimitata. La stessa non potrà comunque sciogliersi prima del completo e corretto assolvimento delle delibere da essa stessa adottate.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

**ART.5** Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle entrate delle quote associative;
- dalle entrate quote campi;
- dalle entrate della Scuola Addestramento Tennis;
- dai beni mobili ed immobili acquistati o comunque pervenuti da enti o privati;
- dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti;
- dalle sovvenzioni del C.O.N.I., della Federazione Italiana Tennis o di altri enti ai quali si affilia, dei quali si impegna a rispettare incondizionatamente i regolamenti, le norme e gli statuti, che, per effetto del corrente richiamo, costituiscono parte integrante del presente statuto, nella parte relativa alla organizzazione e gestione delle società affiliate; in particolare l'associazione accetta il regolamento antidoping impartito dal C.O.N.I. e dalla F.I.T. e gli eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico.
- dai premi e dai trofei vinti;
- dagli introiti di manifestazioni sportive e di feste sociali;
- dai proventi derivanti da sponsorizzazioni e dai corrispettivi di prestazioni pubblicitarie erogate attraverso l'attività svolta.

**ART.6** Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività dell'Associazione, ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli, previa iscrizione alla stessa; si distinguono in Onorari, Sostenitori, Freqventatori, Under 18 e Occasionali/Turistici. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Tutti coloro che intendano far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali Regolamenti e le delibere

adottate dagli Organi dell'Associazione. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale, organo sovrano dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni. La quota associativa, così come i contributi associativi, non può essere trasferita a terzi eccezione fatta per i trasferimenti mortis causa del socio, o rivalutata. Tutti i soci maggiorenni godono, fin dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto potrà essere automaticamente esercitato dal socio già minorenni fin dal raggiungimento della maggiore età. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, la sede sociale e gli impianti sportivi dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

**ART.7** I soci cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per causa di morte, nei seguenti casi: recesso, morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza della richiesta di versamento della quota associativa, radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli dentro e/o fuori l'Associazione, o la cui condotta ostacoli il buon andamento del sodalizio.

Il recesso si verifica allorché l'associato presenti formale dichiarazione di dimissione volontaria al Consiglio Direttivo.

Il socio moroso è escluso dall'Associazione dalla data in cui il Consiglio Direttivo ne constati l'inadempienza circa il pagamento della quota associativa protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza della richiesta di versamento.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato allo stesso associato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso dell'Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con lo stesso ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea: Il socio radiato non può più essere ammesso.

**ART.8** Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell'Associazione; il Vice Presidente; il Segretario.

**ART.9** L'assemblea è la riunione in forma collegiale di tutti gli associati; all'Assemblea spettano tutte le decisioni concernenti l'attività utile per il conseguimento delle finalità associative. L'Assemblea è convocata mediante affissione di avviso nella sede dell'attività e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, S.M.S., da inoltrarsi al domicilio degli stessi, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data prescelta. Nella comunicazione di convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'orario della prima e seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio purchè munito di delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, per approvare il rendiconto economico-finanziario, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, entro sei mesi, in presenza di particolari esigenze da enunciarsi ad opera del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ve ne sia richiesta da parte di almeno un terzo dei soci, nel quale ultimo caso essi richiedenti devono indicare gli argomenti della riunione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione non avente scopo di lucro e che svolga analoga attività sportiva, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART.10** L'Assemblea ha le seguenti prerogative:

- approva il rendiconto economico-finanziario;
- delibera le quote sociali su proposta del Consiglio Direttivo;
- nomina il Consiglio Direttivo, ne determina i poteri e può decretarne lo scioglimento;
- delibera sulla relazione annuale del Presidente, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, e su tutti gli argomenti afferenti la vita dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- può decretare, previa richiesta scritta presentata da almeno quattro quinti dei soci aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe, in seduta straordinaria, lo scioglimento dell'Associazione stessa, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno quattro quinti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Ricorrendo siffatta ipotesi, l'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra

associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge;

■ delibera sulle modifiche dello Statuto in seduta straordinaria:

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere sono approvate ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti. Le modifiche dello Statuto, le proposte su operazioni immobiliari e finanziarie e le operazioni mobiliari straordinarie, sono validamente deliberate solo se ottengono il voto favorevole di tutti i soci. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da uno dei soci legittimamente intervenuti all'Assemblea, designato dalla maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. L'assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione dei soci con le modalità ritenute, dal Consiglio Direttivo, più idonee a garantirne la massima diffusione tra i soci, accessibilità e trasparenza. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

**ART.11** L'Assemblea dei soci elegge, tra gli associati, il Presidente dell'Associazione che presiede altresì il Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti Pubblici e privati.

Il presidente che dura in carica fino a revoca, presiede le Assemblee, constata la regolarità delle deleghe, dirige e regola il dibattito e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni; fissa l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; ha l'obbligo di convocare la riunione del Consiglio Direttivo e di fissare specifici argomenti all'ordine del giorno ogni qualvolta ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

**ART.12** Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica fino a revoca. Egli sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

**ART.13** Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea da un minimo di due fino ad un massimo di undici, nel proprio ambito nomina il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sono assolti a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a revoca. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente. Possono

ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del C.O.N.I., della F.I.T., o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali o altri Enti di promozione sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione degli associati con le modalità ritenute, dal Consiglio Direttivo, più idonee a garantirne, tra i soci, la massima diffusione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa le domande di ammissione a socio;
- redigere il rendiconto economico-finanziario contenente anche i dati relativi all'attività istituzionale: detti elaborati devono essere redatti con chiarezza, rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Associazione nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati cui devono essere messi a disposizione contestualmente alla convocazione dell'Assemblea avutane all'ordine del giorno l'approvazione;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno;
- convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o ciò venga richiesto da almeno un terzo dei soci;
- convocare, in caso di recesso, decadenza per morosità, radiazione o decesso di un membro del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci, affinché la stessa deliberi l'elezione in sostituzione del membro carente;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- comminare, previa motivazione, provvedimenti disciplinari;
- adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari e comunque previa ratifica dell'Assemblea in caso di ricorso del socio radiando;
- perseguire le finalità dello Statuto ed attuare le decisioni adottate dall'Assemblea dei soci.

**ART.14** Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, nel proprio seno, ed espleta altresì funzioni di tesoriere. Dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato e comunque non oltre il termine di vigenza dello stesso Consiglio nominante. In caso di sua assenza e/o impedimento le sue funzioni vengono delegate al Presidente.

**ART.15** Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della F.I.T. e delle Federazioni o degli Enti di promozione sportiva cui l'Associazione sia affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente Statuto nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione che sia in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato con Assemblea del giorno \_\_\_\_\_.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO